



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 1 comma 1032, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, di cui in particolare l’art. 1, comma 1106;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con particolare riferimento all’art. 3-*quinquies*, comma 3 e 5, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000GHz;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 22 giugno 2011, con la quale è stato approvato il Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dall’Italia;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2015 a Ginevra, sottoscritti dall’Italia;

VISTA la decisione UE 2017/899 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, del 17 maggio 2017, la quale prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda 700MHz con la flessibilità di due anni per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni, come in Italia in cui, tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, è stato indicato nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 il termine finale del 30 giugno 2022, nonché la conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze tra paesi confinanti dell'Unione Europea entro il 31 dicembre 2017 e la predisposizione di un piano nazionale con la tempistica di liberazione (*road map*) entro il 30 giugno 2018;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, che approva il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF);

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTO l'avviso pubblico della Direzione generale Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali del 5 febbraio 2020 concernente la richiesta di manifestazione di interesse al rilascio anticipato delle frequenze televisive in ambito locale di cui all'art. 4, comma 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 e il conseguente ampio numero di manifestazioni di interesse ricevuto dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che la successiva effettiva adesione da parte degli operatori di rete in ambito locale nel periodo 1 – 30 maggio 2020 è stata di numero inferiore alle manifestazioni di interesse effettuate nel mese di febbraio 2020 e ritenuto che l'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art.1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l'erogazione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori in ambito locale, possa consentire una maggiore adesione all'iniziativa;

AUDITE in merito le associazioni rappresentative degli operatori di rete in ambito locale in videoconferenza il 15 ottobre 2020;

RITENUTO conseguentemente sia tuttora sussistente l'interesse ad un rilascio anticipato delle frequenze rispetto alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 e ritenuto pertanto di indicare una nuova fase temporale in cui consentire il rilascio volontario delle frequenze a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del citato decreto interministeriale di cui all'art.1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

DECRETA

Art 1

1. Al fine di individuare una nuova fase temporale in cui consentire il rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori di rete in ambito locale, il comma 9 dell'art. 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 è così sostituito: *“9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale hanno facoltà di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d'uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l'Area ristretta A nonché entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui all'art.1, comma 1039, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l'erogazione degli indennizzi per il rilascio delle frequenze da parte degli operatori in ambito locale, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.”.*

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Roma, 15 dicembre 2020

IL MINISTRO